

“MODALITÀ OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI REGISTRI DBN”

Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

La Legge Regionale 1 febbraio 2005, N. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali", stabilisce all'art 2 l'istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali ed all'art. 3 l'istituzione del Registro degli enti di formazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), di cui all'art. 4, a cui sono demandate funzioni di supporto tecnico nonché di definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri e di valutazione delle domande di iscrizione.

Si richiama in particolare l'art. 1 comma 2 che stabilisce che *“le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.”*

E' cura del CTS definire l'elenco delle sezioni dei registri corrispondenti alle singole discipline sulla base delle domande di iscrizione presentate al Comitato medesimo dagli operatori e dagli enti di formazione.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuterà le domande presentate da operatori o enti di formazione che vedano una rappresentatività di almeno due associazioni e/o enti di formazione che si riconoscano appartenenti alla stessa DBN/sezione.

Le DBN che costituiscono le sezioni dei Registri non possono essere soggette a vincoli relativi a marchi di registrazione o esclusive che possano limitare l'accesso alle sezioni stesse di una pluralità di soggetti.

L' Elenco delle DBN operative in Lombardia aggiornato è reso accessibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it sezione QRSP.

1) Costituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 2 della LR 2/2005.

La legge regionale prevede che il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali (DBN) sia suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline.

Per iscriversi al Registro degli operatori in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Possono iscriversi al registro:

- a) gli operatori che alla data della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6 della LR 2/2005,
- abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" (edizione giugno 2009),
 - e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente.
- Per gli operatori formati prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.
- b) coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della LR 2/2005, abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n.7105 del 29/07/2011.

2) Costituzione del Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3 della LR 2/2005.

E' costituito il registro degli enti di formazione distinto in due sezioni:

sezione A) soggetti accreditati al sistema regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007;

sezione B) soggetti non accreditati.

Gli enti iscritti alla sezione A), in quanto soggetti accreditati, sono gli unici che possono rilasciare gli attestati di competenza regionali sulla base degli standard adottati con decreto regionale n. 7105 del 29/07/2011, che nella sezione competenze libere e indipendenti del Quadro Regionale degli Standard Professionali, ha

approvato alcune competenze specifiche delle discipline bio-naturali. Gli attestati rilasciati a seguito dei suddetti percorsi formativi non sono abilitanti all'esercizio di alcuna professione.

Gli enti iscritti alla sezione B) sono soggetti che hanno maturato un'esperienza di formazione nelle discipline bio-naturali, dimostrato dall'aver organizzato almeno un ciclo completo di formazione (sulla base dei contenuti formativi e degli standard qualitativi previsti nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" - edizione giugno 2009) alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

Per gli enti di formazione che abbiano organizzato almeno un ciclo completo prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso coerente con gli standard qualitativi di cui al precedente punto 1.a.

Per iscriversi al Registro degli enti di formazione in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Tutti gli enti richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di impegno a conferire incarichi esclusivamente a docenti e personale direttivo selezionato tra i professionisti con documentata esperienza nella disciplina o nelle discipline bio-naturali oggetto del percorso formativo. L'ente di formazione che dovesse disattendere tale impegno sarà automaticamente escluso dal Registro degli enti di formazione dal Comitato tecnico scientifico.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuta la candidatura dell'ente di formazione proponente e procede all'iscrizione o al rigetto della domanda.